

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
91/C 322/01	ECU.....	1
91/C 322/02	Elenco degli stabilimenti della Svizzera, dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità	2
91/C 322/03	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo	3
91/C 322/04	Comunicazione della Commissione conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo	3
	Corte di giustizia	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
91/C 322/05	Sentenza della Corte (Sesta Sezione), del 19 novembre 1991, nel procedimento C-235/90 (domanda di pronuncia pregiudiziale del tribunal de grande instance di Morlaix): SARL Aliments Morvan contro Directeur des services fiscaux du Finistère (<i>Compatibilità con il diritto comunitario di un tributo parafiscale sui cereali</i>)	4
91/C 322/06	Sentenza della Corte, del 21 novembre 1991, nella causa C-145/90 P: Mario Costacurta contro Commissione delle Comunità europee (<i>Dipendente — Soppressione del diritto all'indennità scolastica</i>)	4

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
91/C 322/07	Sentenza della Corte, del 21 novembre 1991, nel procedimento C-269/90 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof): Technische Universität München contro Hauptzollamt München-Mitte (<i>Tariffa doganale comune — Franchigia per apparecchi scientifici — Valore scientifico equivalente</i>).....	5
91/C 322/08	Causa C-282/91: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden, con sentenza 30 ottobre 1991, nella causa Sociale Verzekeringsbank contro A. de Wit.....	5
91/C 322/09	Causa C-283/91: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione — Sezione I Civile — nella causa dinanzi ad essa pendente fra il Prefetto di Ravenna e Attilio Contarini.....	5
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
91/C 322/10	Causa T-76/91: Ricorso del sig. A. H. contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 29 ottobre 1991.....	6
<hr/>		
II <i>Atti preparatori</i>		
.....		
<hr/>		
III <i>Informazioni</i>		
Commissione		
91/C 322/11	Bando di gara per la vendita a fini di esportazione di 12 100 213 kg di tabacco in colli detenuto dagli organismi d'intervento greco (YDAGEP) e italiano (AIMA), e proveniente dai raccolti 1986, 1987, 1988 e 1989.....	7
91/C 322/12	Comunicato agli eventuali interessati.....	16
91/C 322/13	Bando di gara per il programma di ricerca e formazione nel settore della sicurezza della fissione nucleare.....	17
91/C 322/14	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. IV/M.102 — TNT/Canada Post, DBP Postdienst, La Poste, PTT Post and Sweden Post)....	19

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

12 dicembre 1991

(91/C 322/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	41,9659	Scudo portoghese	180,912
Marco tedesco	2,03700	Dollaro USA	1,29375
Fiorino olandese	2,29523	Franco svizzero	1,79572
Sterlina inglese	0,714185	Corona svedese	7,44615
Corona danese	7,92419	Corona norvegese	8,02058
Franco francese	6,95582	Dollaro canadese	1,47810
Lira italiana	1538,26	Scellino austriaco	14,3386
Sterlina irlandese	0,764399	Marco finlandese	5,51782
Dracma greca	233,767	Yen giapponese	166,828
Peseta spagnola	130,165	Dollaro australiano	1,67649
		Dollaro neozelandese	2,31564

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo

(91/C 322/03)

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio (GU n. L 370 del 31. 12. 1990), la Commissione comunica che gli importi fissi a dazio nullo, ripresi in appresso, sono esauriti:

Numero d'ordine	Designazione delle merci	Origine	Importi fissi a dazio nullo	Data di esaurimento
10.0420	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg	Romania	4 830 000	7. 11. 1991

Per le importazioni che superano tali importi, vengono riscossi i dazi normali previsti dalla tariffa doganale comune.

Comunicazione della Commissione conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo

(91/C 322/04)

In virtù delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio (GU n. L 370 del 31. 12. 1990), la Commissione comunica che, dopo riversamenti obbligatori effettuati, i contingenti ripresi in appresso sono esauriti:

Numero d'ordine	Categoria	Origine	Importo contingentale	Data di esaurimento
40.0050	5	Romania	227 000 pezzi	14. 10. 1991

Per le importazioni che superano tali importi, vengono riscossi i dazi normali previsti dalla tariffa doganale comune.

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

del 19 novembre 1991

nel procedimento C-235/90 (domanda di pronuncia pregiudiziale del tribunal de grande instance di Morlaix): SARL Aliments Morvan contro Directeur des services fiscaux du Finistère ⁽¹⁾

(Compatibilità con il diritto comunitario di un tributo parafiscale sui cereali)

(91/C 322/05)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-235/90, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal tribunal de grande instance di Morlaix nella causa dinanzi ad esso pendente tra SARL Aliments Morvan e Directeur des services fiscaux du Finistère, domanda vertente sull'interpretazione del diritto comunitario in ordine all'esazione di un tributo parafiscale sui cereali, la Corte (sesta sezione), composta dai signori P. J. G. Kapteyn, presidente di sezione, f.f. di presidente della sesta sezione; G. F. Mancini e C. N. Kakouris, giudici; avvocato generale: J. Mischo; cancelliere: V. Di Bucci, amministratore, ha pronunciato, il 19 novembre 1991, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Il diritto comunitario e, in particolare, la struttura della politica agricola comune disciplinata segnatamente, nel settore dei cereali, dalle disposizioni del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ostano all'esazione, da parte di uno Stato membro, di un tributo che grava su un numero limitato di prodotti agricoli durante un lungo periodo qualora detto tributo sia atto ad indurre gli operatori economici a modificare la struttura di produzione o di consumo. Spetta al giudice nazionale valutare se il tributo su cui verte la controversia sottopostagli abbia prodotto siffatte conseguenze.

(¹) GU n. C 212 del 25. 8. 1990.

SENTENZA DELLA CORTE

del 21 novembre 1991

nella causa C-145/90 P: Mario Costacurta contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Dipendente — Soppressione del diritto all'indennità scollastica)

(91/C 322/06)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-145/90 P, Mario Costacurta, con l'avvocato domiciliario Nicolas Decker, del foro di Lussemburgo, 16, avenue Marie Thérèse BP 335, L-2012 Lussemburgo, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata il 13 marzo 1990 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (terza sezione) nelle cause riunite T-34/89 e T-67/89, Mario Costacurta e Commissione delle Comunità europee, procedimento in cui l'altra parte è la Commissione delle Comunità europee (agente: sig. Joseph Griesmar), che chiede il rigetto totale del ricorso, la Corte, composta dai signori: O. Due, presidente; Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F. A. Schockweiler, F. Grévisse, P. J. G. Kapteyn, presidenti di sezione; G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias e M. Diez de Velasco, giudici; avvocato generale: W. Van Gerven; cancelliere: sig.ra D. Louterman, amministratore principale, ha pronunciato, il 21 novembre 1991, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il ricorrente è condannato alle spese.

(¹) GU n. C 146 del 15. 6. 1990.

SENTENZA DELLA CORTE

del 21 novembre 1991

nel procedimento C-269/90 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof): Technische Universität München contro Hauptzollamt München-Mitte (*)

(Tariffa doganale comune — Franchigia per apparecchi scientifici — Valore scientifico equivalente)

(91/C 322/07)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-269/90 avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Technische Universität München e Hauptzollamt München-Mitte, domanda vertente sulla validità della decisione della Commissione 5 luglio 1983, 83/348/CEE, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato «Jeol-Scanning Electron Microscope, model JSM-35C», non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune (GU n. L 188, pag. 22), la Corte composta dai signori: O. Due, presidente; Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F. A. Schockweiler, F. Grévisse, presidenti di sezione; G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco e M. Zuleeg, giudici; avvocato generale: F. G. Jacobs; cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 21 novembre 1991, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La decisione della Commissione 5 luglio 1983, 83/348/CEE, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato «Jeol-Scanning Electron Microscope, model JSM-35C», non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune, è invalida.

(*) GU n. C 269 del 25. 10. 1990.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden, con sentenza 30 ottobre 1991, nella causa Sociale Verzekeringsbank contro A. de Wit

(Causa C-282/91)

(91/C 322/08)

Con sentenza 30 ottobre 1991, pervenuta nella cancelleria della Corte il 6 novembre 1991, nella causa Sociale Verzekeringsbank, di Amsterdam, contro A. de Wit, residente a Leap (Repubblica d'Irlanda), lo Hoge Raad der Nederlanden ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se le espressioni «residenza nel territorio dei Paesi Bassi» e rispettivamente «residenza nei Paesi Bassi» di cui al paragrafo J, punto 2, lett. a) dell'allegato VI del regolamento del Consiglio delle Comunità europee 14 giugno 1971, n. 1408 (secondo il testo in vigore fino al 1° aprile 1985 e rispettivamente quello in vigore successivamente al 1° aprile 1985) vadano interpretate nel senso che in esse si debba comprendere solo la residenza effettiva nel territorio dei Paesi Bassi e rispettivamente nei Paesi Bassi, o in esse vada inclusa una residenza fittizia nel territorio dei Paesi Bassi e rispettivamente nei Paesi Bassi del cittadino dei Paesi Bassi residente al di fuori del Regno, il quale presta servizio presso una persona giuridica olandese di diritto pubblico, l'uno e l'altro come inteso nel (precedente) art. 3, n. 4, dell'AOW.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione — Sezione I Civile — nella causa dinanzi ad essa pendente fra il Prefetto di Ravenna e Attilio Contarini

(Causa C-283/91)

(91/C 322/09)

Con ordinanza 21 maggio 1991 (pervenuta alla Cancelleria della Corte delle Comunità europee il 6 novembre 1991) emanata nella causa dinanzi ad essa pendente fra il Prefetto di Ravenna e Attilio Contarini, la Corte Suprema di Cassazione — Sezione I Civile — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione:

se la proposizione contenuta alla fine dell'art. 9 [del regolamento (CEE) n. 1153/75 (*) del 30 aprile 1975] («queste menzioni non sono obbligatorie») si riferisca a tutte le disposizioni dello stesso art. 9 ovvero alle sole disposizioni del terzo comma.

(*) GU n. L 113 dell'1. 5. 1975, pag. 1.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Ricorso del sig. A. H. contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 29 ottobre 1991

(Causa T-76/91)

(91/C 322/10)

Il 29 ottobre 1991 il sig. A. H., residente in Belgio, con l'avv. Lucas Vogel, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Michelle Thill, 31, Gand Rue, L-1661 Lussemburgo, ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione implicita di rigetto opposta dalla Commissione delle Comunità europee al reclamo proposto dal ricorrente il 27 marzo 1991 con-

tro la decisione 22 gennaio 1991 con cui l'ufficio di liquidazione di Lussemburgo gli ha negato il rimborso di alcune spese mediche sostenute per sua moglie.

- Condannare la convenuta a pagare le spese di causa ai sensi dell'art. 69, n. 2 del regolamento di procedura, nonché gli onorari degli avvocati ai sensi dell'art. 73, lett. b) dello stesso regolamento.

Mezzi e principali argomenti:

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 1 della Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee nonché degli artt. IV, XII, lett. F, e XV, n. 2 dell'allegato I di detta regolamentazione, facendo valere che le spese controverse rientrano nelle norme sopramenzionate.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Bando di gara per la vendita a fini di esportazione di 12 100 213 kg di tabacco in colli detenuto dagli organismi d'intervento greco (YDAGEP) e italiano (AIMA), e proveniente dai raccolti 1986, 1987, 1988 e 1989

(91/C 322/11)

A norma del regolamento (CEE) n. 3389/73 della Commissione, del 13 dicembre 1973, che fissa le procedure e le condizioni per la messa in vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 395/90⁽²⁾, la Commissione indice una gara per l'esportazione di 2 partite di tabacco in colli dei raccolti 1986, 1987, 1988 e 1989 detenuto dagli organismi d'intervento greco e italiano.

I numeri delle partite, i rispettivi luoghi di magazzinaggio, la composizione per varietà e per classe di varietà, il peso, l'allestimento, l'importo della cauzione, il prezzo del campione e le spese giornaliere per ritardo nel ritiro del tabacco sono indicati nell'allegato.

I. Offerte

1. Le offerte devono essere presentate per le partite elencate nell'allegato. Non possono essere presentate offerte per frazioni di partite.
2. Le offerte devono essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, o depositate contro dichiarazione di ricevuta al 130, rue de la Loi, fra le ore 11 e 12 del giorno di cui al punto 3.
3. Le offerte devono pervenire alla Commissione non oltre il 13 gennaio 1992 alle ore 12, ora di Bruxelles.
4. Le offerte devono essere inviate in busta chiusa recante l'indicazione «offerta gara tabacco DG VI-E-4, da aprire durante la riunione del gruppo» e contenuta a sua volta in una busta indirizzata alla Commissione. Queste due buste possono contenere solo un'offerta.
5. Le offerte devono recare il nome e l'indirizzo del concorrente e indicare:

a) il numero delle partite cui si riferiscono;

b) il prezzo offerto per singola partita, espresso in ecu per chilogrammo.

6. Ogni offerta deve essere corredata della prova che la cauzione di cui al titolo II è stata effettivamente costituita.
7. Le offerte non possono essere ritirate.
8. Le offerte che non siano presentate conformemente alle disposizioni di cui sopra sono respinte.

II. Cauzione

1. Le offerte sono valide soltanto se sono corredate della prova dell'avvenuta costituzione di una cauzione di 0,7 ecu per chilogrammo di tabacco.
2. La cauzione deve essere costituita:
 - per quanto riguarda i tabacchi immagazzinati in Grecia, a nome e presso Ypiresia Diachirisis Agoron Georgikon Proionton (YDAGEP), Acharnon 241, GR-Atene 10446, per il controvalore in dracme greche di 0,7 ecu per chilogrammo di tabacco; e
 - per quanto riguarda i tabacchi immagazzinati in Italia, a nome e presso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, sezione specializzata per il tabacco (AIMA), via Duccio Galimberti 47, I-00136 Roma, per il controvalore in lire italiane di 0,7 ecu per chilogrammo di tabacco.

3. La cauzione è costituita in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dalla Grecia e dall'Italia.

⁽¹⁾ GU n. L 345 del 15. 12. 1973, pag. 47.

⁽²⁾ GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 46.

4. La cauzione è svincolata, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2436/91 della Commissione, del 7 agosto 1991, relativo ad una gara per la vendita, a fini di esportazione, di tabacco in colli detenuto dagli organismi d'intervento greco e italiano ⁽¹⁾, allorché:

- a) l'offerta è respinta,
- b) il concorrente non è dichiarato aggiudicatario,
- c) l'aggiudicatario ha pagato il prezzo di aggiudicazione ed ha fornito la prova dell'avvenuta esportazione dei quantitativi corrispondenti alle partite aggiudicate.

Su richiesta dell'interessato, la cauzione è svincolata proporzionalmente ai quantitativi di tabacco per i quali sono state fornite le prove di cui all'articolo 7, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3389/73.

Inoltre, nel caso in cui il paese di destinazione sia la Svizzera o l'Austria, o se tali paesi sono attraversati per raggiungere il luogo di destinazione, lo svincolo della cauzione è subordinato alla prova dell'importazione del prodotto in un paese terzo, salvo perdita nel corso del trasporto a seguito di un caso di forza maggiore.

Per la presentazione di detta prova si applicano le disposizioni valide in materia di restituzione all'esportazione.

5. Qualora il prodotto acquistato sia sottoposto a condizionamento prima dell'esportazione, tali operazioni sono effettuate sotto il controllo dell'organismo d'intervento detentore del tabacco che, al momento dello svincolo della cauzione, terrà conto delle perdite e dell'eventuale distruzione di una parte del prodotto.

L'acquirente deve comunicare per iscritto a tale organismo il trattamento previsto.

II bis. Tassi di conversione

Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicato per il pagamento:

- delle cauzioni è il termine per la presentazione delle offerte;
- delle offerte accolte è il ritiro del tabacco.

Tuttavia, se viene ritirato tutto il tabacco prima della fine del mese successivo a quello del termine indicato al punto I.3, il tasso di cambio in moneta nazionale delle offerte accolte è il tasso di conversione agricolo in vigore a quella data.

⁽¹⁾ GU n. L 222 del 10. 8. 1991, pag. 23.

III. Campioni ed esame del tabacco

1. Gli interessati possono ottenere presso il magazzino, ai prezzi specificati nell'allegato, campioni di tabacco messo in vendita prelevati dai rappresentanti degli organismi d'intervento interessati. Il peso dei campioni non può tuttavia superare 5 kg per ciascuna classe di una stessa partita.
2. Le persone che desiderano esaminare sul posto il tabacco greggio messo in vendita devono informare per iscritto gli organismi d'intervento interessati, indicando le partite e i luoghi di magazzino. Se del caso, gli organismi d'intervento fissano una data per l'inizio del prelievo dei campioni e la comunicano agli interessati.
3. Il complesso dei campioni e del tabacco prelevato per l'esame non può in alcun caso superare il 3 % delle balle di ogni partita.
4. L'YDAGEP e l'AIMA forniscono tutte le informazioni utili sulle caratteristiche delle partite da essi detenute. Dopo l'aggiudicazione non è ammessa alcuna contestazione circa le condizioni della gara e le caratteristiche del tabacco venduto.

IV. Aggiudicazione

È dichiarato aggiudicatario il concorrente che presenta l'offerta più favorevole. Qualora siano presentate più offerte con prezzi e condizioni identici, l'aggiudicazione ha luogo mediante sorteggio.

Subito dopo la propria decisione, la Commissione informa ogni concorrente in merito all'esito della sua partecipazione alla gara.

I risultati della gara sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

V. Pagamento e ritiro della merce

1. L'organismo d'intervento interessato invia all'aggiudicatario una fattura per un importo provvisorio corrispondente al prezzo di aggiudicazione del tabacco non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del risultato della gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
2. Entro quattordici giorni dalla data dell'invio della fattura (timbro postale), l'aggiudicatario deve versare tale somma, rispettivamente, sul conto dell'Ypiresia Diarchirisis Agoron Georgikon Proionton (YDAGEP), Acharnon 241, GR-Atene 10446, o sul conto dell'AIMA, Tesoreria provinciale di Roma, c/c 416, gestione finanziaria, AIMA.

3. Ricevuto tale importo provvisorio, l'organismo d'intervento interessato fissa, d'accordo con l'aggiudicatario, la data di ritiro del tabacco in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2436/91.

Al momento del ritiro, il tabacco è pesato in presenza dell'aggiudicatario o del suo rappresentante.

Il rappresentante dell'organismo d'intervento interessato e l'aggiudicatario o il suo rappresentante firmano un documento di scarico.

Sulla scorta di tale documento, è rilasciato all'aggiudicatario un buono di uscita che lo autorizza a ritirare il tabacco dal luogo di magazzinaggio.

4. Sulla base del peso accertato al momento del ritiro del tabacco, l'organismo d'intervento interessato compila immediatamente la fattura definitiva che l'aggiudicatario è tenuto a saldare entro i quattordici giorni successivi.

5. L'aggiudicatario è tenuto a ritirare il tabacco, al più tardi:

— alla fine del quarto mese che segue la pubblicazione del risultato della gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, per almeno un terzo delle partite,

— alla fine del sesto mese che segue la data di cui sopra per il tabacco rimanente.

Salvo caso di forza maggiore, una volta passata la data indicata e per le partite e le frazioni di partita in causa, l'aggiudicatario è tenuto a rimborsare all'orga-

nismo d'intervento, secondo le modalità sotto indicate, le spese di magazzinaggio e di finanziamento occasionate dal suo ritardo:

a) per i 60 giorni successivi alla scadenza di ciascuno dei termini predetti, è versato all'organismo d'intervento l'importo indicato nell'ultima colonna dell'allegato,

b) per i 60 giorni successivi alla scadenza del termine di cui alla lettera a), tale importo è maggiorato del 50 %,

c) alla scadenza del termine di cui alla lettera b), l'aggiudicatario versa l'importo di cui alla lettera a) maggiorato del 100 % e la Commissione delle Comunità europee può decidere di risolvere il contratto di vendita. La cauzione è in tal caso incamerata.

6. Ogni quantitativo di tabacco ritirato in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2436/91 deve essere esportato nei trentasei mesi che seguono il termine stabilito per il suo ritiro.

Conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3389/73, tali tabacchi non fruiscono della restituzione all'esportazione.

7. Le formalità doganali di esportazione devono essere espletate in Grecia e in Italia.

8. Per ogni eventuale controversia tra l'YDAGEP o l'AIMA e l'aggiudicatario è esclusivamente competente rispettivamente il foro di Atene e di Roma.

ALLEGATO

Numero della partita	Luogo di magazzinaggio	Varietà e annate di raccolto — Classi	Presentazione e numero colli	Peso (in kg)	Importo totale della cauzione (ECU)	Prezzo del campione (ECU/kg)	Spesa giornaliera per ritardo nel ritiro del tabacco (100 kg/giorno) (ECU)
1	Drama (YDAGEP)	Burley 1986 cl. 1 A B C	Balle	12 141			
				45 192			
				10 117			
				67 450		3,034	
	Drama (YDAGEP)	Burley 1986 cl. 1 A B C	Balle	7 801			
				29 037			
				6 501			
				43 339		3,034	
	Thessalonique (YDAGEP)	Burley 1986 cl. 1 A B C	Balle	33 903			
				79 106			
				28 252			
				141 261		3,034	
	Thessalonique (YDAGEP)	Burley 1986 cl. 1 A B C	Balle	60 628			
				141 466			
				50 523			
				5 063	252 617	3,034	
	Thessalonique (YDAGEP)	Burley 1988 cl. 1 A B C	Balle	138 430			
				175 843			
				59 861			
				374 134		2,748	
	Thessalonique (YDAGEP)	Burley 1988 cl. 1 A B C	Balle	89 718			
				69 013			
				13 803			
				5 589	172 534	2,748	
Totale parziale in stock in Grecia				1 051 335	735 934		
	Benevento Olivola (AIMA)	Burley 1987 A B	Cartoni	60 601			
				37 237			
				493	97 838	3,565	

Numero della partita	Luogo di magazzino	Varietà e annate di raccolto — Classi	Presentazione / e numero colli	Peso (in kg)	Importo totale della cauzione (ECU)	Prezzo del campione (ECU/kg)	Spesa giornaliera per ritardo nel ritiro del tabacco (100 kg/giorno) (ECU)	
1 (segue)	Torgiano (AIMA)	Burley 1987	A B	Cartoni	434 190			
					88 870			
					2 650		3,565	
	Pignataro Maggiore (AIMA)	Burley 1987	A B C	Cartoni	339 984			
					122 315			
					2 353	464 493	3,565	
	San Giorgio delle Pertiche (AIMA)	Burley 1987	A B	Cartoni	71 126			
					14 628			
					430	85 754	3,565	
	San Nicola Manfredi (AIMA)	Burley 1987	A B C	Cartoni	456 958			
					89 899			
					2 824	553 481	3,565	
	Anagni (AIMA)	Burley 1988	A B C	Cartoni	4 493			
					5 248			
				56	11 235	3,565		
Aprilia (AIMA)	Burley 1988	A B C	Cartoni	54 906				
				36 345				
				480	95 115	3,565		
San Felice a Cancello (AIMA)	Burley 1988	A B	Cartoni	551 465				
				101 085				
				3 450	652 550	3,565		
Pagani (AIMA)	Burley 1988	A B C	Cartoni	196 823				
				175 287				
				2 052	402 687	3,565		

Numero della partita	Luogo di magazzino	Varietà e annate di raccolto — Classi	Presentazione e numero colli	Peso (in kg)	Importo totale della cauzione (ECU)	Prezzo del campione (ECU/kg)	Spesa giornaliera per ritardo nel ritiro del tabacco (100 kg/giorno) (ECU)
1 (segue)	San Giorgio delle Pertiche (AIMA)	Burley 1988	A B C	Cartoni	14 400 7 200 2 400		
				120	24 000	3,565	
	Bonea (AIMA)	Burley 1988	A B C	Cartoni	70 094 265 921 62 065		
				2 000	398 080	3,565	
	Benevento Olivola (AIMA)	Burley 1988	A B C	Cartoni	86 102 50 798 2 266		
				696	139 166	3,565	
	Assisi Capodacava (AIMA)	Burley 1988	A B C	Cartoni	54 417 34 691 4 723		
				469	93 831	3,565	
	San Nicola Manfredi (Mastro Pietro) (AIMA)	Burley 1988	A B C	Cartoni	135 592 57 898 5 403		
				1 000	198 893	3,565	
	Pignataro Maggiore (AIMA)	Burley 1988	A B	Cartoni	679 751 197 168		
				4 600	876 919	3,565	
	Pagani (AIMA)	Burley 1989	A B	Cartoni	330 611 58 414		
				1 950	389 025	3,565	
	San Felice a Cancelli (AIMA)	Burley 1989	A B	Cartoni	169 187 49 876		
				1 125	219 063	3,565	
	Altavilla Silentina (Mastro Pietro) (AIMA)	Burley 1989	A B	Cartoni	297 479 100 505		
				2 000	397 984	3,565	

Numero della partita	Luogo di magazzinaggio	Varietà e annate di raccolto — Classi	Presentazione e numero colli	Peso (in kg)	Importo totale della cauzione (ECU)	Prezzo del campione (ECU/kg)	Spesa giornaliera per ritardo nel ritiro del tabacco (100 kg/giorno) (ECU)
1 (segue)	Torgiano (AIMA)	Badischer Burley 1988 PF I PF II PF III FB I FB II FB III FM I FM II FM III	Cartoni	23 311 11 318 8 265 25 620 15 480 7 029 83 948 47 911 37 469			
			1 358	260 351		4,644	
	San Giorgio delle Pertiche (AIMA)	Badischer Burley 1988 FB I FB II FB III FM I FM II FM III PF I	Cartoni	36 700 19 180 14 386 51 884 61 539 14 410 6 397			
			1 021	204 496		4,644	
	Casoli (AIMA)	Badischer Burley 1988 FB I FB II FB III PF I PF II PF III FM I FM II FM III	Cartoni	40 620 22 307 10 353 32 605 15 537 12 588 87 907 43 560 36 468			
			1 525	301 947		4,644	
	Pignataro Maggiore (AIMA)	Badischer Burley 1988 PF I PF II PF III FB I FB II FB III FM I FM II FM III	Cartoni	6 217 8 595 3 114 17 948 13 377 6 250 18 000 18 808 5 489			
			500	97 798		4,644	
	Anagni (AIMA)	Badischer Burley 1989 FB I FB II FM I FB II FM II FM III	Cartoni	3 998 36 560 4 888 1 530 17 365 1 474			
			337	65 815		5,426	
	Pignataro Maggiore (AIMA)	Kentucky 1987 A B	Cartoni	90 291 11 748			
			531	102 039		3,347	

Numero della partita	Luogo di magazzinaggio	Varietà e annate di raccolto — Classi	Presentazione e numero colli	Peso (in kg)	Importo totale della cauzione (ECU)	Prezzo del campione (ECU/kg)	Spesa giornaliera per ritardo nel ritiro del tabacco (100 kg/giorno) (ECU)	
1 (segue)	San Nicola Manfredi (AIMA)	Kentucky 1987	A B C	Cartoni	88 821			
					296 425			
					1 991	394 971		3,347
	Benevento Olivola (AIMA)	Kentucky 1987	A B C	Cartoni	3 467			
					153 032			
					904	159 966		3,347
	Castel del Lago (Venticano) (AIMA)	Kentucky 1988	A B C	Cartoni	24 266			
					101 320			
					650	126 965		3,347
	Benevento Mascanfroni (AIMA)	Kentucky 1989	A B C	Cartoni	12 403			
					133 693			
					758	148 382		3,347
	Aprilia (AIMA)	Kentucky 1989	A B	Cartoni	7 875			
					9 848			
					99	17 723		3,347
Torgiano (AIMA)	Maryland 1988	A B	Cartoni	73 281				
				19 943				
				630	93 224		4,014	
Pagani (AIMA)	Maryland 1989	A B C	Cartoni	52 796				
				14 184				
				360	70 920		4,014	
Anagni (AIMA)	Maryland 1989	A B C	Cartoni	9 424				
				12 557				
				130	25 905		4,014	
Totale parziale in stock in Italia					7 693 676	5 385 573		
Totale generale partita n. 1					8 745 011		0,075	
2	San Nicola Manfredi (AIMA)	Bright 1987	A B	Cartoni	317 903			
					121 559			
				2 159	439 462		4,764	

Numero della partita	Luogo di magazzinaggio	Varietà e annate di raccolto — Classi	Presentazione e numero colli	Peso (in kg)	Importo totale della cauzione (ECU)	Prezzo del campione (ECU/kg)	Spesa giornaliera per ritardo nel ritiro del tabacco (100 kg/giorno) (ECU)	
2 (segue)	Fratta Todina (AIMA)	Bright 1988	A B	Cartoni	327 066 81 112			
				2 050	408 178	4,764		
	Assisi (Capodacava) (AIMA)	Bright 1988	A B	Cartoni	235 111 37 773			
				1 355	272 884	4,764		
	Pignataro Maggiore (AIMA)	Bright 1988	A B C	Cartoni	417 137 166 094 11 639			
				3 000	594 870	4,764		
	San Nicola Manfredi Santa Maria Ingrisone (AIMA)	Bright 1988	A B C	Cartoni	762 822 158 658 3 102			
				4 650	924 582	4,764		
	San Nicola Manfredi (Mastropietro) (AIMA)	Bright 1988	A B C	Cartoni	143 660 42 031 4 758			
				950	190 449	4,764		
	Benevento Mascanfroni (AIMA)	Bright 1989	A B C	Cartoni	175 503 46 447 9 340			
				1 140	231 290	4,764		
	Città di Castello (AIMA)	Bright 1989	A B	Cartoni	248 216 44 132			
				1 475	292 348	4,764		
Totale parziale in stock in Italia				3 354 063	2 347 844			
Yannitsa (YDAGEP)	Virginia GR 1988	A B C	Balle	1 025 91 23				
			14	1 139	4,465			
Totale parziale in stock in Grecia				1 139	797			
Totale generale partita n. 2				3 355 202			0,075	

Comunicato agli eventuali interessati

(91/C 322/12)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 197 del 26 luglio 1991, pag. 13)

A seguito di ritardi constatati nei servizi di distribuzione della posta, la Commissione delle Comunità europee e il Parlamento europeo hanno deciso di prorogare al 31 gennaio 1992 la data limite (fissata inizialmente al 29 novembre 1991) per il rinvio dei questionari trasmessi ai candidati che hanno manifestato il loro interesse entro il 15 ottobre 1991.

Di conseguenza, i candidati che non avessero ricevuto tali questionari sono pregati di mettersi rapidamente in contatto con il Servizio di traduzione della Commissione (Traduzioni esterne, ufficio JECL 6/77, tel. 235 86 18) che invierà loro detti questionari a giro di posta.

Bando di gara per il programma di ricerca e formazione nel settore della sicurezza della fissione nucleare

(91/C 322/13)

A seguito delle decisioni del Consiglio in merito al terzo programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico ⁽¹⁾ e al programma di ricerca e formazione nel settore della sicurezza della fissione nucleare ⁽²⁾, la Commissione delle Comunità europee invita a presentare proposte per progetti di ricerca e sviluppo tecnologico, azioni concertate e misure di accompagnamento.

Sono invitati a partecipare tutti gli organismi e i consorzi in possesso dei requisiti ⁽³⁾.

1) Radioprotezione

Le proposte dovranno pervenire alla Commissione entro il 14. 2. 1992 (17.00) per la selezione che sarà effettuata nella primavera 1992, o entro il 10. 7. 1992 (17.00) per la selezione dell'autunno 1992.

2) Sicurezza dei reattori

Le proposte dovranno pervenire alla Commissione entro il 14. 2. 1992 (17.00) per la selezione della primavera 1992.

Le attività relative ai vari settori e temi di ricerca saranno svolte, in generale, nel quadro di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico a compartecipazione finanziaria e di azioni concertate in base alle norme stabilite all'allegato III della decisione relativa al programma specifico. Altre attività verranno inoltre svolte nel quadro delle misure di accompagnamento.

In linea di massima, le attività riguardanti la radioprotezione saranno svolte nel quadro di progetti di ricerca a compartecipazione finanziaria, e quelle riguardanti la sicurezza di reattori nel quadro di azioni concertate, che saranno oggetto di specifici contratti.

Il contributo comunitario ai contratti di ricerca a compartecipazione finanziaria non supera, di norma, il 50 % del costo totale. Nel caso di università o istituti equiva-

lenti, il contributo comunitario può eventualmente coprire il 100 % dei costi. Le modalità di esecuzione delle azioni concertate riguardanti la sicurezza dei reattori sono esposte nel fascicolo informativo.

Possono partecipare tutti gli enti giuridici interessati (imprese, istituti di ricerca e università) aventi sede nella Comunità o, a determinate condizioni, anche in altri paesi. Come norma generale, ciascun progetto deve includere almeno due candidati aventi sede in due diversi Stati membri. Le proposte provenienti da singoli organismi, per essere ammesse alla selezione, dovranno essere accompagnate da un'esplicita dichiarazione con la quale essi si impegnano ad accettare una partecipazione congiunta con altri partner.

Ogni informazione relativa alla proposta e al contratto sarà trattata confidenzialmente.

Informazioni dettagliate circa le procedure per la presentazione delle proposte, il tipo di contratto previsto per i candidati selezionati, nonché informazioni complementari sulle materie oggetto della ricerca sono disponibili presso i servizi della Commissione, i quali possono inoltre fornire una sintesi dell'attività svolta precedentemente nell'ambito di programmi precedenti o attinenti.

Tutta la corrispondenza relativa al bando di gara deve essere indirizzata a:

Rif. Bando di gara NFS, CEE, DG XII, direzione D, rue Montoyer 75, B-1040 Bruxelles, tel. (radioprotezione) (322) 235 40 45, tel. (sicurezza dei reattori) (322) 235 17 93, telex COMEU B 21877, telefax (radioprotezione) (322) 236 62 56, telefax (sicurezza dei reattori) (322) 236 20 06.

Le materie oggetto del presente bando sono le seguenti:

a) Radioprotezione

1. Esposizione dell'uomo alle radiazioni e alla radioattività:

— dosimetria delle radiazioni e sua interpretazione;

— trasferimento e comportamento dei radionuclidi nell'ambiente.

⁽¹⁾ Decisione 90/221/Euratom/CEE; GU n. L 117, vol. 33, dell'8. 5. 1990.

⁽²⁾ Decisione 91/626/Euratom; GU n. L 336 del 7. 12. 1991.

⁽³⁾ Vedi allegato III della decisione relativa al programma di ricerca e formazione.

2. Conseguenze dell'esposizione alle radiazioni per l'uomo: valutazione, prevenzione e trattamento:

- effetti stocastici delle radiazioni;
- effetti non stocastici delle radiazioni;
- effetti delle radiazioni sull'organismo in sviluppo.

3. Rischi e gestione dell'esposizione alle radiazioni:

- valutazione dell'esposizione dell'uomo e dei relativi rischi;
- ottimizzazione e gestione della radioprotezione.

b) Sicurezza dei reattori

1. Analisi dell'evoluzione degli incidenti:

- evoluzione della degradazione del nocciolo;

— problemi relativi all'idrogeno;

— comportamento e trasporto degli aerosol e dei prodotti di fissione.

2. Comportamento e qualificazione del sistema di contenimento:

— risposta del sistema di contenimento in caso di incidenti gravi;

— comportamento strutturale;

— terremoti.

3. Gestione e controllo degli incidenti:

— applicazione di nuovi sistemi informatici;

— strumenti di simulazione;

— strumentazione e tecniche di misura.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. IV/M.102 — TNT/Canada Post, DBP Postdienst, La Poste, PTT Post and Sweden Post)

(91/C 322/14)

Il 2 dicembre 1991 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. I terzi sufficientemente interessati potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europea
Direzione generale Concorrenza (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Bruxelles.



**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Lussemburgo**

**GUIDA DELLE PROFESSIONI
NELLA PROSPETTIVA
DEL GRANDE MERCATO**



GUIDA DELLE PROFESSIONI NELLA PROSPETTIVA DEL GRANDE MERCATO

di Jean-Claude Séché. Prefazione Jacques Delors

Quest'opera offre, in un linguaggio accessibile anche ai non giuristi, un quadro della situazione attuale e permette, inoltre, di familiarizzarsi con le caratteristiche essenziali della libera circolazione delle persone.

251 pag. — 21 cm × 29,7 cm

ISBN 92-825-8069-5 — N. di catalogo CB-PP-88-004-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 18,50 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

**LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE NELLA COMUNITÀ —
INGRESSO E SOGGIORNO**

di Jean-Claude Séché


Questo documento passa in rassegna le disposizioni legislative comunitarie in materia di ingresso e di soggiorno. Esso rappresenta il complemento indispensabile della Guida delle professioni nella prospettiva del grande mercato.

69 pag. — 21 cm × 29,7 cm

ISBN 92-825-8662-6 — N. di catalogo CB-PP-88-B04-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 7,50 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT



L'OCCUPAZIONE IN EUROPA 1990

Il rapporto «L'occupazione in Europa — 1990» è il secondo di una serie di pubblicazioni annuali. Esso si propone di raggiungere un vasto pubblico all'interno degli Stati membri comprendente l'industria e il commercio, i sindacati, i gruppi d'interesse ed i governi. Vengono in esso esaminate molteplici questioni nel settore dell'occupazione: la Comunità è considerata come un «insieme eterogeneo» che è opportuno inquadrare nel contesto mondiale che le è proprio. Vengono infine discusse le implicazioni delle analisi in termini di strategie di sviluppo.

172 pag. — 21 cm × 29,7 cm

ISBN 92-826-1519-7 — N. di catalogo CE-59-90-877-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 11,25 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT



BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE A:

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo

Vogliate inviarmi le pubblicazioni indicate

Nome:

Indirizzo:

..... Tel.:

Data: Firma:

